

Decreto Assessorato Sanità 18/06/1994, n. 11403

“Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica (art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30)”

TITOLO II (COMPETENZE DEL SINDACO)

Art. 5 (Attribuzioni del sindaco)

1. In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l’emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, a norma dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l’emanazione di provvedimenti. ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali ed agli uffici sanitari, che comportano l’uso dei poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o regolamento, ed in particolare di:
 - a) adozione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all’art. 53 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - b) rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
 - c) rilascio di autorizzazioni ed emissione dei provvedimenti in materia edilizia;
 - d) rilascio delle autorizzazioni per l’uso di combustibili ai sensi dell’art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
 - e) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei liquami ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
 - f) emissione dei provvedimenti, per quanto di propria competenza, relativi agli usi potabili dell’acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, di cui all’art 26, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;
 - g) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell’art. 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n 773 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) rilascio di autorizzazioni per l’esercizio alberghiero ed affini e per autorimesse;
 - i) rilascio di autorizzazione sanitaria di cui all’art. 25, lettera c) ed ex art. 44 del D.P.R. n. 327 del 1980, nonché ai sensi dell’art. 2, lettera q) del presente decreto il rilascio delle autorizzazioni sanitarie ex art. 25, lett. a) e b) dello stesso D.P.R. n. 327 per le ditte artigiane e cooperative, e per i frantoi oleari;
 - l) emissione dei provvedimenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 327 del 1980 per quanto di competenza, nonché l’adozione dei provvedimenti di chiusura temporanea anche per le ditte con autorizzazione regionale;
 - m) rilascio di autorizzazioni sanitarie per l’utilizzo per il consumo umano e/o per uso igienico sanitario delle risorse idriche che ricadono nel territorio comunale sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente per utenze del comune e con le procedure fissate; dal Dec. Ass. n. 3446 del 21 novembre 1992 e successive integrazioni e modifiche;
 - n) provvedimenti autorizzativi in tema di utilizzo e custodia dei gas tossici R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive integrazioni;
 - o) provvedimenti relativi al titolo 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 regolamento di polizia mortuaria;
 - p) ogni altra competenza che, in base alle leggi, vigenti, è attribuita al sindaco in materia di igiene e sanità pubblica.